

Sent.

M. 1047/13

Cronol.

Reportorio

N. 2093

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta:

1. Dott. Rita Majore

Presidente

2. Dott. Francesca Romano

Consigliere

3. Dott. Antonio Giglio

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 172/2013 del Ruolo Generale Contenzioso, assunta in decisione all'udienza collegiale del 24.4.2013 e vertente

tra

SERRA OLGA VALENTINA, rappresentata all'avv. Giuseppe Senese, giusta procura a margine del reclamo

RECLAMANTE

e

FALLIMENTO SERRA OLGA VALENTINA, in persona del curatore avv. Francesco Carnovale, rappresentato dall'avv. Carlo Carere, giusto provvedimento autorizzativo del giudice delegato del 15.3.2013 e procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

nonchè

GRIMALDI S.P.A., rappresentata dagli avv. Luca Caravella, giusta procura a margine

g

della comparsa di costituzione nel giudizio di reclamo

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per la reclamante: "in accoglimento dei presenti motivi e delle osservazioni mosse nella precedente fase, voglia, ai sensi dell'art, dell'art. 18 del RD. 16/03/1942 n.267 e previa occorrenda ulteriore istruttoria, revocare la Sentenza dichiarativa di fallimento n. 1/2013 emessa in data 17/01/2013, nell'ambito dei procedimento n. 64/2012 RR dal Tribunale Collegiale Fallimentare di Lamezia Terme".

Per le parti reclamate: rigetto del reclamo e conferma della sentenza dichiarativa di fallimento, con vittoria delle spese di lite;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con ricorso depositato il 14.2.2013 SERRA OLGA VALENTINA ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento n. 1/2013 emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Lamezia Terme il 15/17.1.2013.

Si sono costituiti la curatela del fallimento e la creditrice istante GRIMALDI s.p.a.

- 2. La reclamante contesta la declaratoria di fallimento per i seguenti motivi:
- 2.1 -SULL'AMMONTARE DEL CREDITO VANTATO DAL CREDITORE RICORRENTE

Il credito di cui era portatore il ricorrente Grimaldi S.p.A., ammontante ad Euro 4.161,29 (e non ad Euro 14.161,29 come erroneamente indicato nella sentenza impugnata), era di gran lunga inferiore agli Euro 30.000 di cui parla l'ultimo comma dell'art 15 del R.D. 16/03/1942 n.267. A margine dell'udienza pre-fallimentare era stata stata versata nelle mani del domiciliatario di parte ricorrente la somma di Euro 500,00, scendendo così l'importo del credito vantato ad Euro 3.661,29. Emergerebbe quindi che non solo il debito vantato dal ricorrente era di modesta entità, ma addirittura che in fase pre-fallimentare la reclamante aveva effettuato un pagamento parziale, dimostrando la capacità di fronteggiare l'obbligo contratto. Il Tribunale, aderendo ad una interpretazione repressiva della norma di riferimento, non si era limitato a valutare il debito scaduto e non pagato, ma attraverso una valutazione prognostica, peraltro infondata, e oltrepassando i poteri conferiti dalla



legge, aveva preso in considerazione anche altri debiti non scaduti. Al momento della proposizione del ricorso e della declaratoria di fallimento, però, l'unico dato certo e non prognostico in possesso del tribunale era rappresentato dal debito scaduto e non pagato pari ad Euro 3.661,29, insufficiente a legittimare l'istanza di fallimento.

2.2 - SUL PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Premesso che il Tribunale in sede di declaratoria di fallimento dovrebbe "limitarsi all'analisi della situazione economico - patrimoniale che gli si prospetta, senza poter svolgere alcuna valutazione prognostica", risulterebbe di palmare evidenza che la reclamante potesse tranquillamente assolvere l'obbligo assunto con la Grimaldi S.p.A., tant'è vero che, nella fase pre-fallimentare, aveva corrisposto somme a deconto.

Il tribunale si era spinto a valutare i debiti iscritti in bilancio, considerandoli tutti scaduti e non pagati, né pagabili, senza valutare che nessun altro creditore aveva proposto ricorso per declaratoria di fallimento o era intervenuto nella procedura avviata da Grimaldi S.p.A.; né aveva considerato che i debiti verso l'Erario, peraltro di modesta entità, potevano formare oggetto di compensazione.

Ne conseguirebbe l'insussistenza dello stato di insolvenza.

2.3 – SUI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

L'analisi degli elementi documentali in possesso del Giudice di primo grado non consentirebbe di sostenere la ricorrenza, negli ultimi tre esercizi, di un attivo patrimoniale pari o superiore agli Euro 300.000,00, di ricavi lordi pari o superiori ad Euro 200.000,00 e di debiti scaduti e non pagati pari o superiori ad Euro 500.000,00. La situazione debitoria era caratterizzata dal fatto che l'importo del credito vantato dal ricorrente era inferiore agli Euro 30.000,00 e che l'importo della debitoria complessiva degli ultimi tre esercizi era inferiore ad Euro 500.000,00 (458.000,00 Euro). Ciò nonostante il Tribunale aveva voluto immaginare, senza alcun riscontro obiettivo e sulla base di una "valutazione prognostica", che non considerava la "non attendibilità" del dato promanante dalla visura protesti, la ricorrenza di una debitoria complessiva negli ultimi tre esercizi pari o superiori agli Euro 500.000,00.

3. – Anche in questa sede, come già in prime cure, va evidenziato che la Grimaldi s.p.a. è assistita dal solo avv. Luca Caravella, non risultando conferito alcun mandato all'avv. Antonio Battaglia, nonostante l'indicazione in tal senso contenuta nell'epigrafe sia dell'istanza di fallimento che della comparsa di costituzione in questo grado.

Nel merito, il reclamo è infondato:

La minima entità del credito vantato dall'istante Grimaldi s.p.a. (effettivamente pari ad € 4.161,29 e non € 14.161,29, come per errore indicato nella sentenza di fallimento) non influisce sulla legittimazione alla presentazione dell'istanza di fallimento, né integra la causa di esclusione della fallibilità di cui all'art. 15 ultimo comma L.F., secondo cui non si fa luogo al fallimento "se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad euro trentamila".

Il tenore della norma è chiaro nel riferire l'esclusione della fallibilità all'ipotesi in cui l'entità complessiva dei debiti scaduti e non pagati - e non il solo debito verso il creditore istante - sia inferiore a € 30.000,00.

Nel caso specifico, correttamente il tribunale rileva come tale soglia risulti ampiamente superata, alla luce dei protesti per oltre € 100.000,00 gravanti sulla debitrice istante alla data del 30.8.2012, certamente indicativi di debiti scaduti, in assenza di prova di pagamenti posteriori alla levata (che la reclamante non deduce ne dimostra).

Altrettanto condivisibilmente il tribunale pone in evidenza come la stessa composizione dell'indebitamento complessivo risultante dal bilancio al 31.12.2011 (acquisito d'ufficio, non avendo la reclamante fornito alcuna documentazione) dimostri il superamento della soglia di cui all'art. 15 L.F., atteso che, a fronte di € 458.000 circa di debiti verso banche, fornitori ed erario, solo 35.067,37 (verso finanziatori) vengono indicati come esigibili oltre i 12 mesi: il che significa che i restanti debiti, superiori ad € 420.000,00, quand'anche non ancora scaduti alla data di redazione del bilancio, lo erano alla data dell'udienza di rimessione al collegio per la decisione (14.1.2013), in assenza di allegazione e prova di una loro anche parziale estinzione (la ditta è peraltro inattiva dal giugno 2012, per ammissione della stessa titolare: cfr. dichiarazioni riportate nel verbale della guardia di finanza del 4.9.2012).

Risultano inoltre, ad oggi, pervenute alla curatela istanze di insinuazione al passivo per oltre 50.000,00 euro, nella quasi totalità per debiti già scaduti alla data dell'istanza di fallimento (v. copie istanze di insinuazione allegate al fascicolo della curatela).

Non è quindi dubbia la sussistenza del requisito di cui all'art. 15 L.F.

Pacifico è anche il raggiungimento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1 L.F. (dei quali sarebbe peraltro spettato alla reclamante provare l'insussistenza: v. art. 1 cit: "non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento... gli imprenditori ... i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti...").

Ai fini della assoggettabilità a fallimento, com'è noto, è sufficiente il superamento anche di una sola delle soglie previste dalla norma (incombendo al debitore di dimostrare il "...possesso congiunto..." di requisiti dimensionali al di sotto delle soglie).

Nel caso specifico, risulta certamente superato il limite degli € 200.000,00 di ricavi lordi previsto dall'art. 1 co. 2 lett. b), atteso che nei tre esercizi antecedenti l'istanza di fallimento la ditta risulta avere avuto volumi d'affari sempre superiori al milione di euro (€ 1.115.095 nel 2009; € 1.103.341 nel 2010; € 1.120.160 nel 2011, desunti dalla dichiarazione IVA: v. informativa G.d.F. in atti, nonché copia del bilancio al 31.12.2011, ove risultano ricavi di vendita di circa € 1.121.000, grosso modo corrispondenti alla dichiarazione IVA).

Risulta anche superata, nel 2011 (unico bilancio di cui si disponga), la soglia di € 300.000 di attivo patrimoniale, essendo riportato nel bilancio 2011 un attivo di € 627.682,55.

Infondato è infine il motivo concernente lo stato di insolvenza, la cui sussistenza è stata correttamente ravvisata dal tribunale con la motivazione che di seguito si riporta:

<...costituiscono manifestazioni univoche e convergenti dello stato di incapacità strutturale e non transeunte della società intimata a far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni: l'inattività dell'impresa sin dal 12.106.2012, per come dichiarato dalla stessa intimata alla G. di F.; la cessione di due rami di azienda aventi ad oggetto i beni (immateriali e materiali) strumentali dell'impresa, con conseguente alienazione del complesso produttivo con cui l'impresa svolgeva la propria attività, allo stato, quindi, priva dei mezzi per la sua stessa esecuzione; i plurimi protesti e le iscrizioni a ruolo per debiti erariali; l'assenza attuale di dipendenti (a fronte dei quindici-venti dipendenti assunti negli anni precedenti); l'assenza di un patrimonio immobiliare; l'insufficienza dei beni mobili registrati</p>



(quattro veicoli, di cui due intestati all'impresa e due alla Serra) a fronte di un ammontare complessivo di debiti iscritti in bilancio per euro 458.000,00 circa.

I suesposti elementi probatori, nell'elidere in radice l'attendibilità commerciale della società debitrice e nel rendere, per l'effetto, inconfigurabile qualsiasi ragionevole prospettiva di una ripresa economica della relativa attività e di un favorevole andamento futuro dei propri affari, ne dimostrano, in maniera incontrovertibile, lo stato di assoluta ed irreversibile illiquidità o impotenza finanziaria, id est il presupposto oggettivo di legittimazione della declaratoria di fallimento.

Di contro, nessuna rilevanza ha la circostanza per cui il ricorrente non abbia preventivamente tentato di riscuotere il credito tramite esecuzione individuale, atteso che nessuna norma impone siffatta preventiva iniziativa giudiziale, anche in considerazione del fatto che il credito non è contestato e, anzi, risulta, sia pure implicitamente, ammesso dalla stessa debitrice nella sua comunicazione del 11.04.2012. Da tanto consegue la piena legittimazione attiva del creditore a formulare istanza di fallimento>>

A tali argomenti la reclamante non oppone nessuna censura specifica, se non la disponibilità manifestata nel proporre all'istante Grimaldi s.p.a. un pagamento parziale a deconto di € 500 (cinquecento), la searsa entità dei debiti verso l'erario (peraltro, in concreto, molto superiore ai circa 2.000 euro emersi in fase prefallimentare: v. l'istanza d insinuazione dell'E.T.R. s.p.a. per € 26.222,92 allegata al fascicolo della curatela) e il fatto che nessun altro creditore abbia presentato istanza di fallimento: circostanze all'evidenza insufficienti a minare la valenza sintomatica degli elementi valutati dal tribunale, obiettivamente dimostrativi della definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte con regolarità e con mezzi normali ai propri debiti (significativa, a questo fine, la stessa incapacità conclamata di fare fronte al modesto debito verso la creditrice istante, nonché il tentativo di dismissione dell'intera attività con atti di cessione dei due rami di azienda in favore della cognata e della madre stipulati nel giugno 2012, un mese prima dell'istanza di fallimento e dopo avere inoltrato alla istante Grimaldi s.p.a. una missiva in data 11.4.2012 nella quale si comunicava che "purtroppo la situazione economico patrimoniale in cui versa l'azienda non consente, allo stato, di fronteggiare adeguatamente la situazione debitoria che si è venuta a creare": v. fasc. Grimaldi s.p.a., all. 5; si veda inoltre, quanto all'assenza di altre istanze di fallimento, le

numerose domande di insinuazione al passivo nel frattempo pervenute alla curatela, allegate in copia al relativo fascicolo)

Il reclamo va quindi respinto.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 20.7.2012, n. 140, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da SERRA OLGA VALENTINA nei confronti del FALLIMENTO SERRA OLGA VALENTINA e della GRIMALDI S.P.A., avverso la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Lamezia Terme il 15/17.1.2013, così provvede:

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) condanna SERRA OLGA VALENTINA al pagamento in favore delle parti resistenti delle competenze relative al presente grado del giudizio, che liquida, per ciascuna di dette parti, in complessivi euro 2.000, oltre accessori come per legge.

Catanzaro, 8 giugno 2013.

L'ESTENSORE
Antonio Giglio

IL PRESIDENTE

Rita Majore

ORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Depositato in Cancelleria il 24 04 13

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Disca Maria Gabriella Pingitore